Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 6 aprile 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella [illegible] della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 263.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « San Giovanni Bosco » eretta canonicamente nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo, in San Costanzo (Pesaro).

N. 263. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « San Giovanni Bosco » eretta canonicamente nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo, in San Costanzo (Pesaro), con decreto del Vescovo di Fano in data 18 febbraio 1941-XIX, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 264.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Montefalco (Perugia).

N. 264. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Montefalco (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 265.
Soppressione dell'assegno stabilito per il secondo cancelliere presso il Regio consolato generale in Berlino e istituzione presso la Nostra ambasciata in Berlino, di un secondo posto di secondo cancelliere.

N. 265. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il secondo cancelliere presso il Regio consolato generale in Berlino e viene istituito presso la Nostra ambasciata in Berlino un secondo posto di secondo cancelliere con l'assegno annuo lordo di L. 14.500, maggiorato del 100 % e del 60 % più 8 %.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 266.
Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare una donazione.

N. 266. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 31.500 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal sig. comm. Benassati Carlo, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Modena, dalla contessa Giulia Bellati e dall'ing. dott. cav. Adelmo Beltrami, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 1° agosto 1941-XIX dal dott. cav. Manfredo Termanini, ff. direttore amministrativo della Regia università di Modena, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del conte cav. Giuseppe Tarabini Castellani.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Parente Teresa fu Giovanni e comune di Cancello Arnone, riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Parente Teresa fu Giovanni maritata Parente livellaria al comune di Cancello Arnone, al foglio di mappa 46, particella 24, per la superficie di Ha. 1.24.70 e con l'imponibile di L. 162,11.

Il fondo confina con le proprietà di Petrella Maria, di Cacciapuoti Giuliano livellario al comune di Cancello Arnone, di Bezzicalupo Anna livellaria al comune di Cancello Arnone, di Graziano Alfonso.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 248. — LESEN

(1288)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 febbraio 1942-XX.

Costituzione della Commissione prevista dalla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, sull'esercizio delle assicurazioni private.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, riportante modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, sull'esercizio dell'assicurazioni private.

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 286, che stabilisce il divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno.

Decreta:

Art. 1.

In seno alla Corporazione della previdenza e del credito è istituita la Commissione prevista dalla legge 3 giugno 1940-XVIII, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge stessa nonchè all'art. 6 della legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 286.

Art. 2.

La Commissione — costituita presso il Ministero delle corporazioni — è presieduta dal vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito ed è composta dei seguenti membri:

Sen. Bevione Giuseppe, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

Cons. naz. Paolini Aldo, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

Avv. Martignone Giacomo, in rappresentanza degli agenti di assicurazione e di credito;

Dott. Troila Ercole Alberto, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dall'avv. De Cesare Antonio ed in sua sostituzione dal dott. Cimmino Mario.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.

Aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni, riguardante la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309, recante modificazioni all'Istituto suddetto;

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1932, registro numero 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 188, relativo al cambio di denominazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali in « Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici »;

Visto il decreto del Capo del Governo 20 ottobre 1931, riguardante il passaggio alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista delle Associazioni fasciste dei dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici e parastatali;

Visto l'art. XXII, lettera *c*), dello statuto-regolamento delle Associazioni nazionali fasciste, pubblicato nel Foglio d'ordini n. 91, del Partito Nazionale Fascista del 7 marzo 1932-X, che stabilisce che il rappresentante dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici entra a far parte del Consiglio di amministrazione dello Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici;

Riconosciuta la necessità, in applicazione del citato art. XXII, lettera *c*), di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, come è previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314;

Decreta:

Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici è aumentato di un posto da conferire al rappresentante dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta Prodotti Specializzati Geymonat di Torre Pellice per la produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Emulsione RUV irradiata ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la Ministeriale in data 5 dicembre 1936-XV, n. 20300.29.G.23, con la quale si autorizzava la ditta Prodotti Specializzati dott. Geymonat di Torre Pellice (Torino), a produrre per vendere la specialità medicinale denominata « Emulsione RUV irradiata »;

Visto il certificato 13 dicembre 1941-XX, n. 622, dello Istituto di sanità pubblica dal quale si rileva che il controllo eseguito sui campioni della specialità in parola ha dimostrato che la sua attività antirachitica, messa a confronto con una soluzione di vitamina D_2, era nettamente inferiore a quella dichiarata nelle etichette;

Sentito il Consiglio superiore di sanità (sez. IV) nella seduta del 27 gennaio 1942-XX;

Visti gli articoli 164 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

L'autorizzazione a produrre per vendere la specialità medicinale denominata « Emulsione RUV irradiata », già concessa alla ditta Prodotti Specializzati dott. Geymonat di Torre Pellice, è revocata.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1942-XX.

Cessazione del sig. Fulvio Ripamonti dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933, con il quale il sig. Fulvio Ripamonti venne confermato rappresentante alle grida del sig. Luigi Aymar, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Fulvio Ripamonti ha rinunziato, in dipendenza di obblighi militari, al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Fulvio Ripamonti cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Luigi Aymar, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 21 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Produzione di biciclette tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 286 del 30 marzo scorso, ha vietato, con decorrenza immediata, la produzione di biciclette destinate alla popolazione civile che non corrispondano ai tipi che vengono appresso definiti nelle caratteristiche e nei prezzi.

Sulla canna obliqua del telaio di tutte le biciclette tipo dovranno essere indicati in modo indelebile il nome del fabbricante, il tipo e il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 millimetri di altezza.

Con la stessa decorrenza è vietata la produzione di biciclette a due o più posti.

La vendita delle biciclette a uno o più posti diverse dai tipi stabiliti dal presente provvedimento, è consentita soltanto fino al 30 giugno 1942-XX ai prezzi denunciati e depositati presso i Consigli provinciali delle corporazioni, in conformità della circolare P. 183 del 2 dicembre 1941.

Entro tale data i produttori potranno ultimare le biciclette di vecchio tipo in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento, sempreché la loro immissione al consumo avvenga entro il 30 giugno prossimo.

Le biciclette e altri velocipedi esistenti presso i commercianti dovranno portare un cartellino con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore.

La vendita di detti veicoli non potrà essere effettuata senza rilascio di fattura nella quale sia riportata, oltre il prezzo, la descrizione del prodotto come risulta nelle fatture di acquisto.

I produttori e i rivenditori (all'ingrosso e al dettaglio) di biciclette e altri velocipedi dovranno denunciare entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento le giacenze di macchine di qualsiasi tipo e marca in loro possesso a tale data.

La denuncia deve essere presentata ai Consigli provinciali delle corporazioni che hanno giurisdizione nel luogo dove si trovano le biciclette.

Nello stesso tempo i produttori e i rivenditori (sia all'ingrosso che al dettaglio) dovranno istituire un registro di carico e scarico, vidimato pagina per pagina dal Comune di residenza, sul quale dovranno riportare le giacenze denunciate al Consiglio provinciale delle corporazioni nonchè i movimenti di entrata e di uscita successivi a tale data.

Nell'uscita dovranno in ogni caso indicarsi le generalità dell'acquirente, la marca e il tipo di bicicletta o di altro velocipede e il prezzo di vendita.

Per le biciclette destinate all'esportazione, questo Ministero impartirà particolari disposizioni, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate.

Trascorso il termine del 30 giugno prossimo nessuna bicicletta potrà essere venduta a prezzi superiori a quelli stabiliti per i tipi previsti dalla presente circolare.

Per le biciclette usate dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 100 lire a quelli autorizzati per i prodotti tipo.

BICICLETTE TIPO UNO (viaggio): *da uomo e da donna.*

Caratteristiche:

Telaio in tubo di acciaio trafilato a freddo, verniciato a fuoco in tinta unita.

Manubrio di acciaio a leve interne tipo R di qualsiasi forma, cromato, zincato o verniciato, con manopole.

Doppio freno anteriore e posteriore ai cerchi od ai mozzi.

Cerchi delle ruote in acciaio cromato o zincato o di legno compensato, montati di pneumatici in misura non inferiore a 26.

Parafanghi di lamiera anteriori e posteriori.

Sella molleggiata modello normale ricoperta in pelle, pacon, dermoide o materiali autarchici.

Copri-catena completo — Campanello — Gemma catarifrangente — Borsetta con chiave ed oliatore — Pompa.

Prezzi massimi:

Prezzo di vendita dal produttore al rivenditore, franco stazione destino, compreso imballaggio: L. 630.

Prezzo di vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno: L. 750.

Sopraprezzo per le biciclette da donna complete con paraveste: L. 20.

BICICLETTE TIPO DUE (sportivo): *da uomo e da donna.*

Caratteristiche:

Telaio in tubo di acciaio trafilato a freddo, verniciato a fuoco in tinta unita.

Manubrio di acciaio di qualsiasi forma, cromato, zincato o verniciato, con manopole.

Doppio freno anteriore e posteriore a trasmissione, flessibile o rigida, ai cerchi od ai mozzi.

Cerchi delle ruote in acciaio cromato o zincato o di legno compensato, montati di pneumatici in misura non inferiore a 26.

Parafanghi di lamiera anteriori e posteriori.

Cambio di velocità — tre marce a deragliatore — mozzi corsa con salvaraggi — ruota libera a tripla dentatura.

Copricatena adatto all'uso del cambio; dadi a galletto per il facile smontaggio delle ruote.

Sella molleggiata modello normale ricoperta in pelle, pacon, dermoide o materiali autarchici.

Campanello — Gemma catarifrangente — Borsetta con chiave ed oliatore — Pompa.

Prezzi massimi:

Prezzo di vendita dal produttore al rivenditore, franco stazione destino, compreso imballaggio: L. 780.

Prezzo di vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno: L. 900.

Sopraprezzo per le biciclette da donna complete con paraveste: L. 20.

BICICLETTE TIPO TRE: *da adolescente.*

Caratteristiche:

Analoga al tipo uno (viaggio) da uomo, però con misura delle ruote da 18 a 24.

Prezzi massimi:

Prezzo di vendita dal produttore al rivenditore, franco stazione destino, compreso imballaggio: L. 520.

Prezzo di vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno: L. 620.

Soprapprezzo per biciclette da donna complete con paraveste: L. 10

(1335)

Produzione e vendita delle candele

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 287 del 30 marzo scorso, ha vietato, con decorrenza immediata, la produzione e la vendita di candele e lumini di tipo diverso da quelli appresso indicati:

1) candele di paraffina o stearina del peso di gr. 50 con tolleranza in più o in meno di 2 gr.;

2) lumini di paraffina o stearina del peso di gr. 20 con tolleranza in più o in meno di gr. 1;

3) lumini di cui al punto 2) con rivestimento di materia incombustibile.

I prezzi di cessione dei suddetti tipi sono così stabiliti:

a) dal produttore al grossista per merce in iscatole o casse, resa franco stazione ferroviaria destino: candele di gr. 50, al pezzo L. 1,20; lumini di gr. 20, al pezzo L. 0,48; lumini di gr. 20 rivestiti, al pezzo L. 0,53;

b) dal grossista al dettagliante per merce in iscatole o casse, resa franco negozio dettagliante oppure franco stazione partenza per la vendita fuori dal centro in cui risiede il grossista: candele di gr. 50, al pezzo L. 1,30; lumini di gr. 20, al pezzo L. 0,52; lumini di gr. 20 rivestiti, al pezzo L. 0,57;

c) prezzo di vendita al consumo in qualsiasi località del Regno (compresa imposta entrata): candele di gr. 50, al pezzo L. 1,50; lumini di gr. 20, al pezzo L. 0,60; lumini di gr. 20 rivestiti, al pezzo L. 0,65.

I prezzi stabiliti per la vendita al consumatore devono essere *impressi* a cura del produttore, direttamente sul prodotto, insieme con il marchio della ditta produttrice.

A decorrere dal 30 aprile non è consentita la vendita di altri tipi di candele e di lumini sotto qualsiasi forma o denominazione.

Le candele e i lumini in circolazione alla data del presente provvedimento non potranno essere venduti al consumatore ad un prezzo superiore a L. 30 al kg. per merce nuda.

In deroga alle presenti disposizioni è consentita la produzione delle candele per uso liturgico nelle proporzioni che saranno successivamente stabilite. La vendita di queste candele potrà avvenire soltanto mediante cessione diretta dal produttore alle autorità acclesiastiche committenti.

(1336)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di applicato tecnico di sanità in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per le ammissioni ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1738, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutorio l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici in favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visti i Regi decreti 25 giugno 1914, n. 7020, e 30 ottobre 1924, n. 2042, riflettenti rispettivamente il regolamento per il personale della Sanità pubblica e le norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale stesso;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX;

Vista la nota del 29 gennaio 1942, n. 36482-1175-2-2-115/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza ad indire il concorso per due posti, costituenti la metà di quelli disponibili nel ruolo e riservando l'altra metà ai successivi concorsi da indire esclusivamente per i richiamati alle armi, subito dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di applicato tecnico di sanità (grado 11°, gruppo *C*) in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando, ed i capi guardia e guardie di sanità del ruolo degli agenti di sanità dell'Amministrazione della sanità pubblica che siano in possesso dei requisiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per l'ammissionne al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuola complementare o professionale di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della propria Provincia entro il ter-

mine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli agenti di sanità, aspiranti all'ammissione al concorso, devono produrre, nel termine anzidetto, la domanda di ammissione ed i documenti di cui ai nn. 4 e 9 del successivo articolo.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 30° ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042. Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari; e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se ammistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F., l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dalla Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato d'iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vicesegretario federale o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali, facenti funzione di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o di uno dei Vicesegretari o di un segretario federale, comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore

al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali facenti funzione di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi da 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, nonchè nella attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) gli aspiranti che siano coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere, e nella affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 3 alla Regia Luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 4 del bando per i cittadini italiani. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti od enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico di sanità in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte.

1. Nozioni sulle organizzazioni amministrativa e corporativa del Regno e sull'ordinamento sanitario.
2. Nozioni elementari circa la diffusione e la profilassi delle principali malattie infettive e diffusive, con particolare riguardo alle modalità di assistenza, isolamento, disinfezione e disinfestazione.

Prove pratiche.

1. Funzionamento delle caldaie a vapore e dei motori a scoppio. Apparecchi ad elettricità - Apparecchi Clayton - Autoclavi - Termostati - Stufe, pompe ed altri apparecchi più in uso per le disinfezioni e le disinfestazioni.
2. Preparazione di terreni nutritivi, miscele disinfettanti e maneggio degli oggetti per il prelevamento dei campioni.
3. Maneggio e tenuta del materiale profilattico.

Prova orale.

La materia delle prove scritte e delle prove pratiche - Nozioni sui principali tipi di navi, sulle stazioni di disinfezione, sui reparti ed ospedali di isolamento per contagiosi - Legislazione sulle caldaie a vapore - Legislazione sugli infortuni sul lavoro e sull'assistenza obbligatoria - Disciplina sull'impiego dei gas tossici - Nozioni generali di geografia fisica e politica, e, in particolare, dell'Europa e sulle grandi vie di comunicazione - Nozioni elementari di fisica e di chimica.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione che verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dell'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939; agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colone dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici di sanità in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione della sanità pubblica per un periodo non inferiore a sei mesi.

Essi dovranno assumere servizio nella sede cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Agli applicati tecnici di sanità in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 518,24, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 16.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

(1300) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.